



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 136 del 17/10/2013

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 25 settembre 2013. n. 237

Diniego istanza di proroga della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia del 14 052009 n. 263 - procedura di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. - impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica è relative opere connesse da realizzare nel Comune di Zollino (Le) - proponente: Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l.

L'anno 2013 addì 25 del mese di settembre in Modugno, nella sede del Servizio Ecologia, il Dirigente dell'Ufficio Programmazione e Politiche energetiche, VIA e VAS, ing. Caterina Dibitonto, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento:

Premesso che:

- Con istanza del 30/11/2006, acquisita al prot. n. 14521 dell'11.12.2006 del Settore Ecologia, la Società Energia Rinnovabile Italia S.u.r.l. richiedeva di sottoporre alla procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. il parco eolico in oggetto;
- con Determinazione Dirigenziale del 14.05.2009 n. 263, pubblicata sul B.U.R.P. n. 114 del 24.07.2009, il Dirigente del Settore Ecologia determinava di escludere il progetto dall'applicazione delle procedure di V.I.A. con riferimento a cinque (5) aerogeneratori su sette (7) proposti, subordinando la realizzazione del parco eolico al rispetto delle prescrizioni riportate nello stesso provvedimento;
- con nota depositata il 13.04.2012 ed acquisita al prot. n. 3312 del 23.04.2012 del Servizio Ecologia, la società proponente chiedeva una proroga di diciotto (18) mesi dell'efficacia della Determinazione Dirigenziale del 14.05.2009 n. 263, in ragione della mancata conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica entro il termine di legge (ex D.lgs. n. 387/2003);
- con successiva nota del 18.09.2012 acquisita al prot. n. 7550 del 20.09.2012 la società proponente, ad integrazione della precedente istanza, nel sollecitare l'adozione del provvedimento di proroga, trasmetteva una perizia giurata attestante l'immutatezza del quadro programmatico degli strumenti di pianificazione di riferimento e l'insussistenza di sopravvenute ragioni inerenti all'impatto ambientale del progetto, il nulla mutato relativamente alla normativa dei sistemi vincolistici nell'area di intervento e la conformità dei luoghi di interventi rispetto a quelli ordinariamente valutati. Nella stessa nota la società istante chiedeva altresì di concedere la proroga per tre (3) anni in luogo dei diciotto (18) mesi inizialmente richiesti;
- con nota prot. n. 5661 dell'11.06.2013, il Servizio Ecologia - Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIANAS chiedeva alla società proponente chiarimenti in merito agli spostamenti degli aerogeneratori oggetto di esclusione da VIA., giusta Determinazione Dirigenziale del 14.05.2009 n. 263, evidenziati nei files vettoriali georeferiti scaricabili dal Portale Regionale "Sistema Puglia";

- con nota P.E.C. dell'08.07.2013, acquisita al prot. n. 7231 del 19.07.2013 del Servizio Ecologia, la società proponente forniva i chiarimenti richiesti con la nota precedente prot. n. 5661/2013;
- con nota prot. n. 7237 del 19.07.2013 del Servizio Ecologia, l'Ufficio programmazione, Politiche energetiche, VIANAS inviava, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990 e ss. mm. e ii., comunicava alla società proponente i motivi ostativi all'accoglimento della succitata istanza di proroga, allegati alla presente determinazione e costituenti parte integrante di quest'ultima;
- alla data di adozione del presente provvedimento la società istante non si è avvalsa del diritto di partecipare al procedimento, non avvalendosi dunque della facoltà di presentare osservazioni al citato preavviso si rigetto.

Considerato che nel corso dell'iter di autorizzazione unica sono venivano resi i pareri di seguito esplicitati, fino all'emanazione del provvedimento definitivo di diniego della domanda autorizzativa:

- l'ARPA Puglia - DAP di Lecce, con nota prot. n. 59430 del 07.11.2012 e nota prot. n. 68582 del 19.12.2012, esprimeva il proprio parere negativo sulla base di una "[...] valutazione tecnica negativa espressa in coerenza con quanto previsto dalla DGR 23 ottobre n. 2122 "Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale" e dall'allegato n. 4 del DM 10/09/2010;
- il Servizio Assetto al Territorio, con nota prot. 4716 del 23.05.2013, comunicava il proprio parere non favorevole alla realizzazione del parco eolico in oggetto, dopo un'attenta analisi delle controdeduzioni prodotte della Società proponente in esito alla comunicazione dei motivi ostativi;
- il Comune di Soletto, con nota proprio protocollo n. 12126 del 19.12.2012, esprimeva il proprio parere contrario alla realizzazione del parco eolico;
- l'ARPA Puglia - DAP di Lecce, con nota prot. n. 22858 del 15.04.2013, in riscontro alla nota prot. n. 2514 del 21.03.2013 del Servizio Energia regionale, confermava la propria valutazione tecnica negativa precedentemente resa ed espressa conformemente a previsto dalla DGR n. 2122 del 23.10.2012 e dall'allegato n. 4 del DM 10/09/2010;
- con nota proprio prot. n. 4472 del 28.05.2013, il Servizio Energia regionale comunicava, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 ss. mm. ii., i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di Autorizzazione Unica, a cui seguiva, con successiva nota prot. n. 7158 del 06.09.2013, il provvedimento definitivo di diniego per il citato impianto.

Rilevato che nella fase istruttoria ai fini del rilascio della proroga sono emerse delle circostanze che evidenziano un significativo mutamento del quadro progettuale rispetto a quello valutato in sede di verifica di assoggettabilità, tale per cui non sussistono le condizioni per differire l'efficacia della determinazione di esonero da VIA.

Variazioni del quadro di riferimento progettuale:

- sia dall'analisi di quanto riportato nella perizia giurata di cui al prot. n. 7550 del 20.09.2012 che dall'analisi dei files vettoriali georeferiti scaricabili dal Portale Regionale "Sistema Puglia", è emersa una diversa localizzazione degli aerogeneratori identificati dai nn. 2, 3, 4, 6 e 8 e rispetto alla ubicazione degli stessi aerogeneratori e valutati in fase di screening. Di talché, l'Ufficio ha richiesto chiarimenti al proponente che, con nota acquisita al prot. n. 5661/2013 inerente a tale supposta discrasia tra coordinate, dichiarava che "nel progetto sul portale telematico gli aerogeneratori sono localizzati negli stessi terreni e nelle stesse particelle catastali del progetto originario". A valle del citato chiarimento occorso, permane dunque agli atti dell'Ufficio una differente evidenza della localizzazione degli aerogeneratori.

Viepiù che da un'analisi delle mappe catastali del Comune di Zollino, è altresì emerso che gli aerogeneratori nn. 4 e 6 ricadono in particelle catastali (foglio n. 3, particella n. 18 e 127 rispettivamente)

differenti rispetto al progetto originario (foglio n. 3, particelle n. 28 e 106 rispettivamente), già valutato in sede di verifica di assoggettabilità a VIA, culminata nella Determinazione Dirigenziale del 14.05.2009 n. 263;

- la nuova STMG proposta da Terna (note proprio protocollo P20110018954 del 15.12.2011 e P20120003512 del 25.07.2012), modificata rispetto alla soluzione di connessione già valutata nella Determinazione Dirigenziale n. 263 del 14.05.2009, ed accettata dalla società proponente, prevede che il parco eolico sia connesso alla SE di Galatina. Tale soluzione rende necessario la realizzazione di un tracciato del cavidotto esterno MT, avente una lunghezza di circa 18,7 Km, che attraverserà i Comuni di Zollino, Sternatia, Soleto e Galatina ("Relazione descrittiva", pag. 108) e per il quale non è possibile escludere impatti significativi e negativi poiché interferisce con alcuni ambiti definiti dal PUTT/P. Si rileva altresì che i citati Comuni (ad eccezione di quello di Soleto che ha già reso parere contrario, come sopra esplicitato e di quello di Galatina) non sono mai stati coinvolti nell'ambito del procedimento di verifica e che di conseguenza non sono mai stati acquisiti i pareri di conformità rispetto ai loro piani urbanistici vigenti;

- l'ubicazione degli aerogeneratori nn. 2, 4, 6 e 8, posizionati a distanza compresa tra 100 e 170 m da fabbricati ed infrastrutture, non esclude potenziali impatti significativi e negativi sotto il profilo dell'impatto acustico e della sicurezza pubblica.

TUTTO CIO' PREMESSO

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 7237 del 19/07/2013 (allegata alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale), l'Ufficio programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS ha notificato alla Società proponente gli esiti dell'istruttoria dell'istanza di proroga della Determinazione Dirigenziale del 14 maggio del 2009 n. 263, informando di essere in procinto di adottare formale diniego all'istanza;

CONSIDERATO che, a seguito del preavviso di rigetto dell'istanza di proroga, ai sensi dell'art. 10bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., la Società proponente non ha inviato nei termini previsti dalla normativa vigente le proprie osservazioni;

RITENUTO sulla base di quanto premesso, di dover provvedere alla formulazione del provvedimento finale in ordine all'istanza di proroga;

RITENUTO che in esito all'istruttoria svolta, non risultano sussistere rilevanti e fondate motivazioni da porre a base della concessione della proroga dell'efficacia della Determinazione del Dirigente del Servizio Ecologia n. 114/2009, risultando al contrario fondati elementi a favore della necessità di un nuovo apprezzamento degli impatti ambientali nell'ambito di idoneo procedimento, in ragione delle modifiche intervenute al quadro di riferimento ambientale, progettuale e programmatico.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

PROGRAMMAZIONE, POLITICHE ENERGETICHE,
V.I.A E V.A.S.

VISTA la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/09/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della

Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo “Gaia”, - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

VISTO l’art. 32 della legge n. 69 del 18 giugno 2009 che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all’Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l’art. 18 del D.lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D.lgs. n. 165/2001;

VISTA L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.R. n. 11/2001 e ss.mm.ii.;

VISTA la Sentenza n. 344/2010 della Corte Costituzionale, depositata in cancelleria il 26 novembre 2010 e pubblicata in G.U. I Serie speciale n. 48 dell’1 dicembre 2010, con cui è dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 c. 16 della LR 40/2007, nella parte in cui richiama gli artt. 10 e 14 cc. 2 e 7 del RR 16/2006 nonché dell’art. 3 c. 16 della LR 40/2007 nella parte in cui richiama tutte le restanti disposizioni del Regolamento 16/2006;

VISTA la D.G.R. 2122 del 23/10/2012 “Indirizzi per l’integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella Valutazione di Impatto Ambientale”;

VISTA la L.R. n. 16 del 25/6/2013, “Norma di interpretazione autentica in materia di efficacia dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale”;

VISTA la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell’art. 45 della L.R. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell’Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS nonché le competenze relative alla Valutazione di Incidenza.

Verifica ai sensi del D.lgs. 196/03

Garanzie della riservatezza.

La pubblicazione dell’atto all’Albo salve le garanzie previste dalla L 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini tenuto conto di quanto disposto dal D.lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/2001 e ss.mm.ii.

La presente determinazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del Bilancio Regionale

DETERMINA

fatte salve le considerazioni esposte in narrativa che qui si intendono tutte integralmente riportate e trascritte,

- di non accogliere l'istanza di proroga del provvedimento di cui alla Determinazione del Dirigente del servizio Ecologia del 14 maggio 2009 n. 263 formulata da Energia Rinnovabile Italia, avente sede legale in Bari al C.so Alcide De Gasperi, 262;
- di notificare il presente provvedimento alla società proponente a cura dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale, al Servizio regionale Energia, Reti ed Infrastrutture Materiali per lo sviluppo, al Servizio regionale Assetto del Territorio, al Comune di Zollino, alla Provincia di Brindisi, all'Autorità di Bacino della Puglia, all'ARPA Puglia e alla Direzione Regione per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- di pubblicare il presente provvedimento sul sito web istituzionale della Regione Puglia ed in particolare sul "Portale Ambientale" dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente alla sezione VIA - Determinazioni Dirigenziali;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 c.4 della L. 241/90 e ss. mm. ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica del presente provvedimento, ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche, VIA e VAS
Ing. Caterina Dibitonto